

Codice A18150

D.D. 17 luglio 2015, n. 1699

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Realizzazione di scolmatore del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè" per la regolazione delle acque meteoriche", presentato dalla Città' Metropolitana di Torino, localizzato in Nole (TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

Vista l'istanza presentata in data 06/02/2015, con la quale il proponente dott. Guglielmo Filippini, in qualità di responsabile del procedimento per la Città Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio tra il torrente Stura di Lanzo e il torrente Banna – Lotto 1. Realizzazione di scolmatore del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche", localizzato nel Comune di Nole (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13 e inerente a nuova opera, ed ha contestualmente provveduto al deposito di copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo, 17 – Torino;

considerato che il progetto, di importo pari ad € 303.000,00, prevede la realizzazione di un bypass del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il Canale di Ciriè, in Comune di Nole, che andrà a confluire nella Stura di Lanzo, apportando in tale modo una riduzione delle portate che, in caso di evento eccezionale, si propagano verso valle, in modo particolare nel Comune di Ciriè;

considerato che l'opera in progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta, ma che è localizzata in prossimità del confine del SIC IT1110014 "Stura di Lanzo", oltrepassandolo solo nella parte terminale, dove è prevista la risagomatura di un breve tratto del ramo secondario del torrente Stura di Lanzo, in cui il canale scolmatore in progetto dovrà confluire;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 5027/A16130 del 16/02/2015, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Competitività del Sistema regionale, Agricoltura;

preso atto che la documentazione progettuale presentata è stata pubblicata interamente sul sito web della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

preso atto che il Settore Regionale Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate ha provveduto a pubblicare l'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul sito web della Regione Piemonte in data 20/02/2015;

preso atto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 504 del 04/03/2015, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 25/03/2015 la prima riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della L.R. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;

preso atto che, nel corso della suddetta riunione della conferenza di servizi, considerata la presenza di criticità inerenti a problematiche idrauliche e ambientali, con particolare riferimento alla presenza di siti contaminati da scorie asbestifere, è emersa la necessità di acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti tecnici ed ambientali del progetto in oggetto e pertanto è stata effettuata, con nota prot. n. 19171/A18150 del 03/04/2015, specifica richiesta di integrazioni progettuali, ai sensi dell'art. dell'art. 20 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da produrre entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, ovvero entro il 06/05/2015;

preso atto che, in riscontro alla richiesta, effettuata in data 21/04/2015 da parte del proponente, di una proroga di 30 giorni per la consegna delle integrazioni progettuali, considerata l'entità della documentazione da produrre è stata concessa una proroga di 30 giorni a decorrere dalla precedente scadenza;

preso atto che in data 03/06/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni progettuali richieste con la suddetta nota prot. n. 19171/A18150 del 03/04/2015;

preso atto che è stata effettuata in data 09/07/2015 la seconda riunione della conferenza di servizi, al fine di valutare, anche sulla base delle integrazioni progettuali fornite dal proponente, l'opportunità di procedere o meno alla fase di valutazione;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché quelli provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 (nota prot. n. 1972 del 22/05/2015 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino di trasmissione della d.d. n. 162 del 20/05/2015, nota prot. n. 43 del 24/03/2015 del Consorzio Riva Sinistra Stura);

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, si evidenzia quanto segue:

- gli interventi in progetto sono finalizzati alla riduzione delle portate che, in caso di evento eccezionale, si propagano verso valle, in modo particolare nel Comune di Ciriè;
- gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica;

- date le caratteristiche del progetto e la limitata interferenza con la superficie del SIC “Stura di Lanzo” e non sussistendo i presupposti per il verificarsi di impatti negativi sullo stato di conservazione di specie ed habitat tutelati nel sito Rete Natura 2000, l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino, con d.d. n. 162 del 20/05/2015, ha stabilito la non assoggettabilità del progetto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 19/2009;
- le problematiche evidenziate nel corso dell’istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento, esplicitate nel dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/2009;
vista la D.C.R. n. 129-35527 del 20/09/2011;
vista la determinazione n. 504 del 04/03/2015 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto preliminare “Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio tra il torrente Stura di Lanzo e il torrente Banna – Lotto 1. Realizzazione di scolmatore del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche”, presentato dalla Città Metropolitana di Torino, localizzato nel Comune di Nole (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Dovrà essere acquisita dall’Ufficio di Torino dell’AIPO la dichiarazione di cui all’art. 38 c. 1 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.), relativo alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili all’interno delle Fasce fluviali A e B.
2. Il materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione del canale di scarico dovrà, per quanto possibile, essere distribuito nelle immediate adiacenze, in modo tale da non costituire un significativo ostacolo al deflusso; parimenti, le opere ed i manufatti previsti in massi o in cls dovranno avere una sommità non superiore alle quote del piano campagna circostante. Si rammenta inoltre che, qualora si dovesse ritenere che le condizioni idrauliche dettate dalla “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” non dovessero avere fondamenti validi e che la stessa possa ritenersi superata, ai sensi dell’art. 44 delle Norme di Attuazione del P.A.I. ci si può avvalere del supporto scientifico dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
3. Dovranno essere inserite le aree a più spiccata criticità idraulica nei Piani di Protezione Civile delle Amministrazioni Comunali interessate, che andranno nel loro complesso adeguati ai risultati degli interventi in progetto. In particolare, il progetto definitivo dovrà prevedere un sistema di allertamento tale che, a partire già dalle piene ordinarie della Stura di Lanzo, il canale scolmatore in

argomento non scarichi alcuna portata nel canale riattivabile della Stura di Lanzo. Si ricorda inoltre che, ad autorizzazione idraulica acquisita, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesta al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino la concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento n. 14/R del 06/12/2004.

4. Subordinatamente alle esigenze legate alle finalità idrauliche dell'intervento, la realizzazione del canale scolmatore dovrà essere progettata privilegiando la minimizzazione degli impatti paesaggistici ed ambientali, optando per quanto possibile per le soluzioni costruttive ad essa conseguenti (sezioni trapezoidali, utilizzo di massi a secco/cementati materassi reno etc. in luogo di manufatti scatolari, rivegetazione spondale). Subordinatamente alle medesime esigenze idrauliche, la quota delle sponde del canale in fase di progetto dovrà essere pressoché coincidente con quella del piano di campagna attuale. Inoltre, dovranno essere seguiti i criteri e gli indirizzi per la tutela del paesaggio emanati dalla Regione con D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03, per il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

5. Nel progetto definitivo si dovranno indicare i tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari e dovrà essere definito un cronoprogramma dei lavori. Nell'ambito degli elaborati progettuali dovrà essere predisposto un bilancio degli inerti, discriminando le terre e rocce da scavo riutilizzate in loco, le terre contaminate da inquinanti e gestite come rifiuti, le terre e rocce costituenti un esubero. Per queste ultime, se presenti nel computo, dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 41 bis della L. 98/2013. Inoltre sarebbe opportuno inserire tra gli elaborati progettuali un'analisi economica di costi e benefici, come previsto dalla dell'art. 4 comma 3 del D.P.C.M. 27/12/1988.

6. Dovrà essere previsto di limitare alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di materiali di risulta; nel caso di smaltimento di materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva.

7. Il progetto esecutivo dovrà indicare i siti nei quali saranno reperiti i materiali di cava (con particolare riferimento ai blocchi da scogliera).

8. Dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto. Inoltre, in fase di realizzazione, dovranno essere tenute in debita considerazione le risultanze emerse in fase progettuale per quanto concerne i parametri geotecnici dei terreni interessati ed il dimensionamento delle opere, nonché i risultati delle indagini effettuate in sito. I parametri geotecnici e l'assetto litostratigrafico locale dovranno comunque essere verificati mediante l'osservazione diretta del terreno, provvedendo, qualora si riscontrasse una situazione diversa da quella ipotizzata, ad indagini integrative per la caratterizzazione geotecnica del terreno e per la verifica esecutiva dell'interazione tra questo e le opere ai sensi della normativa vigente.

9. Nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con le infrastrutture irrigue presenti nell'area di intervento e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza. I consorzi irrigui a cui fare riferimento sono il Consorzio dei Comuni in Riva Sinistra della Stura ed il Consorzio Irriguo di 2° grado delle Valli di Lanzo (C.so M. Libertà 11 - 10073 Ciriè – tel. 011-9214960).

10. Il progetto esecutivo dovrà prevedere un piano per ridurre le interferenze dirette con l'alveo e minimizzare l'aumento di torbidità indotto dalle lavorazioni. Dovranno essere debitamente descritte sia la tipologia sia l'estensione delle regimazioni provvisorie dell'alveo in grado di permettere la movimentazione dei materiali e dei macchinari, nonché le piste di transito ed i guadi necessari per l'accesso al sito di lavoro su superfici non bagnate.

11. Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei

lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Gli interventi di inerbimento e di ricucitura vegetazionale dovranno essere effettuati nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite. In particolare, dovranno essere messe a dimora piantine di specie autoctone forestali ed arbustive, dove possibile, lungo le sponde del nuovo canale scolmatore, della stradina in costruzione ed in prossimità dell'area di risagomatura, in modo da minimizzare la discontinuità vegetale creata dalla nuova opera nel prato e da favorire il collegamento del popolamento forestale presente in prossimità della confluenza tra il bypass e la Stura con la vegetazione arboreo-arbustiva dell'area circostante.

12. La progettazione definitiva dovrà contenere specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.) e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

13. Il metodo analitico utilizzato nell'indagine ambientale svolta sui terreni dalla ditta RSA per la determinazione del parametro AMIANTO nei campioni C1-B, C2-B, C3-B, C4-B, C5-B (v. elaborato "Relazione specialistica relativa a campionamento ed analisi terreni - GIUGNO 2014 - Rapporti di Prova della N.S.A.) risulta il DRX, metodica prevista dal DM 6 settembre 1994. Tuttavia, qualora fossero individuate basse concentrazioni, come nel caso in esame, l'analisi dei campioni deve essere integrata anche da determinazioni con tecniche microscopiche così come disposto dal citato DM 6 settembre 1994 - Allegato 3 - Identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica). Si evidenzia inoltre quanto segue:

- riguardo alla presenza di materiale contenente amianto al di sotto della strada interpoderale (identificata come STRADA B o STRADA AMIANTO), che dovrebbe attraversare l'opera in progetto, la gestione di tali materiali dovrà attenersi alla normativa inerente ai materiali contenenti amianto. Dovrà essere effettuata una bonifica ed un corretto smaltimento dei materiali contenenti amianto stimati preliminarmente in 261 tonnellate.

- Le operazioni di rimozione di materiale contenente amianto comportano la predisposizione del piano di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da inoltrare all'A.S.L. (S.Pre.S.A.L.) competente per territorio per l'approvazione. In tale procedimento è facoltà dell'Autorità competente di coinvolgere il Polo Amianto di Arpa Piemonte per le eventuali considerazioni tecniche. Tale procedura dovrà essere effettuata in ogni caso qualora sia rinvenuto materiale analogo nel corso dei lavori di scavo.

- Qualora durante le fasi scavo vengano rinvenuti rifiuti di matrice amiantifera, dovrà essere proposto un monitoraggio ambientale all'interno del Piano di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

- Si dovrà verificare la presenza/assenza del parametro AMIANTO nei materiali di scavo attraverso campionamenti ed analisi eseguiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti (norma UNI 10802 del 2004, DM 06 settembre 1994); le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio qualificato dal Ministero della Salute, come prescritto dal DM 14 maggio 1996.

Si ricorda infine che, sebbene la possibilità di riutilizzo del materiale di scavo sia legata al contenuto totale di amianto, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, è sufficiente la sola presenza per attivare le necessarie cautele, sia durante l'esecuzione dei lavori sia ai fini della successiva messa in sicurezza permanente. Il D. Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009, all'art. 254 comma 1, stabilisce che "il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato

a 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite". Si ricorda inoltre che è il medesimo decreto a prevedere (art. 251 comma 1) che "in tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254".

14. La movimentazione degli inerti nelle aree di pertinenza fluviale dovrà avvenire unicamente nelle aree individuate da progetto chiaramente individuate in apposite tavole progettuali complete di piante e sezioni significative dei lavori previsti ed evidenziate nell'area di cantiere con appositi pali segnaletici.

15. Le modalità di conduzione dei lavori e l'organizzazione del cantiere, con indicazione dei mezzi meccanici utilizzati, dovranno essere contenute in un apposito documento redatto prima dell'inizio dei lavori che il Direttore dei lavori trasmetta all'ARPA e al Comune di Nole.

16. Considerato che per un cantiere che svolge attività direttamente in alveo, i livelli idrografici che possono generare una situazione di pericolo possono essere diversi da quelli che generano situazioni di pericolo per la popolazione rivierasca, è necessario definire un livello di allertamento idoneo. In funzione di ciò, considerato che i dati dei livelli idrografici per il torrente Stura di Lanzo possono essere verificabili da un Ente Pubblico che ha accesso alla RUPAR della Regione Piemonte, sarà necessario definire un protocollo di allertamento con il Comune direttamente interessato dall'opera o con la Protezione Civile. All'interno di questo protocollo si dovranno definire i livelli di criticità idrografica per il cantiere in oggetto e le modalità di allertamento in tempo utile ad evitare qualsiasi situazione di rischio per il cantiere.

17. Gli scavi finalizzati alla sistemazione del fondo alveo dovranno consentire il mantenimento di un assetto naturale del corso d'acqua e dovranno essere finalizzati alla ricostruzione di fasce ripariali caratterizzate, per quanto possibile, dalla presenza di nicchie ecologiche specializzate.

18. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica. La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf.

19. La lavorazioni per l'opera in progetto dovranno essere effettuate in periodi che non interferiscano con le fasi riproduttive della fauna ittica, degli anfibi e dell'avifauna.

20. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico non contaminato dalla presenza di amianto dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

21. Il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti. Nel caso in cui sia previsto il taglio della vegetazione, dovrà essere evitato l'abbandono del materiale legnoso in alveo; quello non diversamente riutilizzabile

(arbusti, ramaglia) dovrà essere ridotto in scaglie sul posto, a mezzo di idonee attrezzature (cippatura), e comunque collocato al di fuori dell'alveo. Dovrà essere limitata al massimo la superficie di risagomatura della sponda del ramo secondario della Stura, evitando, se possibile, l'abbattimento di esemplari arborei di specie autoctone.

22. Al fine di limitare la colonizzazione di specie esotiche invasive nelle aree di cantiere si dovrà:

- limitare al minimo eventuali apporti di terreno da aree esterne ai cantieri;
- limitare la presenza di periodi prolungati con presenza di superfici nude di terreno nell'area di cantiere mediante organizzazione dei lavori di scavo e riporto per lotti successivi;
- prevedere nel piano di manutenzione delle opere un numero adeguato di fasi di taglio, sfalcio ed eradicazione degli eventuali "ricacci" di vegetazione invasiva;
- le superfici di terreno su cui verranno effettuate attività di taglio, sfalcio ed eradicazione, dovranno essere adeguatamente ripulite da residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da frammenti di pianta;
- i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e stoccati in aree di cantiere appositamente destinate, dove i residui dovranno essere coperti (con teli di plastica ancorati al terreno o altre tipologie di coperture) in modo che non possano essere volatilizzati e dispersi nelle aree circostanti;

23. Nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato.

24. L'impresa dovrà sottoporre agli organi competenti una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.). L'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, che sviluppi soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attività) in particolare per quanto riguarda l'emissioni di polveri e l'inquinamento acustico. L'Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere:

- occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
- occorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

25. L'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:

- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
- un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria;
- una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.

26. Al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l'impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile;
- controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;

- adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d'acqua superficiali e o alle falde acquifere.

27. Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, l'Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l'impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

28. L'impresa dovrà impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori. L'impresa dovrà altresì privilegiare l'utilizzo di:

- macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

- impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

29. L'impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;

- i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare;

- la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obiettivo di minimizzare l'impiego di viabilità pubblica;

- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;

- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;

- uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;

- programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati;

- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell'uso di pale caricatori piuttosto che escavatori;

- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura.

30. Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l'impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l'utilizzo della viabilità ordinaria previa autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell'Impresa. Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai siti di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici (come si evince dalle tavole di progetto relative ai cantieri). L'Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli NO_x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO₂, CO, SO₂, HC, PM₁₀) e l'inquinamento acustico. L'impresa sarà, altresì, vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attività di monitoraggio ambientale e consentire l'agevole svolgimento delle stesse.

31. Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d'acqua interferenti con i lavori stradali, l'Impresa dovrà garantire la funzionalità di tutti i corsi d'acqua interessati dai lavori. Dovrà inoltre garantire la funzionalità degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità sia per quanto attiene alla quota di sommità arginale che dovrà rimanere sempre la medesima. L'Impresa dovrà altresì osservare le seguenti indicazioni

- si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi d'acqua;

- nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d'acqua, non determini aggravii di rischio idraulico e pericoli per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l'alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere.

32. Al termine dei lavori, i siti di intervento dovranno essere tempestivamente ripristinati al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Occorrerà curare che le riprofilature del terreno vengano effettuate in modo tale da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

33. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

34. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

35. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia